

TI_GERICHTE 10.2002.234 vom 25. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.234

FR: TI_GERICHTE 10.2002.234 du 25 juin 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2002.234 del 25 giugno 2003

Volltext

Incarto n.10.2002.234/AMM

Bellinzona

25 giugno 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare

_____, di _____ e _____ n. _____, nato a _____
il _____ 1970, cittadino italiano, domiciliato a _____, via
_____, separato, artigiano

(difeso dal lic. iur. _____, _____)

accusato di _____ ripetuto favoreggiamento all'entrata illegale qualificato

per avere, in correttezza con _____ e altri, al fine di procurarsi un indebito arricchimento, aiutato e facilitato l'entrata e il soggiorno illegale in Svizzera di cittadini stranieri sprovvisti dei necessari documenti/permessi;

reato previsto _____ dall'art. 23 cpv. 2 LDDS;

perseguito _____ con decreto d'accusa DAC _____/_____ di data
_____ 2001 del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, _____, che propone
la condanna:

1. alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla multa di fr. 4500.■,
3. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, da espiare,
4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.■ e delle spese giudiziarie di fr. 300.■,
e inoltre
5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 novembre 1995, ma l'ammonisce formalmente;

vista l'opposizione interposta tempestivamente dall'accusato l'8 marzo 2002;

considerato che per il reato di cui al decreto d'accusa in esame, l'art. 23 cpv. 2 LDDS commina la detenzione e la multa fino a fr. 100 000.■;

che secondo l'art. 70 CP, nella versione in vigore dal 1° ottobre 2002, l'azione penale si prescrive in 7 anni se al reato è comminata una pena diversa dalla reclusione o dalla detenzione superiore a tre anni;

che in concreto l'eventuale reato è cessato, al più tardi, nella primavera del 1996 (cfr. act. 2, pag. 1 a metà, act. 4, pag. 1 a metà, act. 6, pag. 1 in basso e pag. 3 verso il basso);

che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusato si è estinta per prescrizione assoluta sette anni dopo di allora, ossia nella primavera del 2003;

che l'accusato deve quindi essere prosciolto dall'imputazione (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita _____/_____ del _____ 2002, consid. 3.4);

per questi motivi, visti gli art. 23 cpv. 2 LDDS, 70 CP e 273 segg. CPP;

pronuncia: 1. _____ è prosciolto dall'accusa di ripetuto favoreggiamento all'entrata illegale qualificato, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC _____ del _____ 2001.

2. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato.

3. Intimazione a:

■ _____, per il tramite del difensore,

■ lic. iur. _____,

■ Procuratore pubblico Giuseppe Muschiatti, _____,

■ Ministero pubblico della Confederazione, _____,

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

■ Comando della Polizia cantonale, _____,

■ Ufficio del GIAR, _____.

Il giudice:

La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.